



Comitato nazionale per la gestione della direttiva 2003/87/CE e per il supporto nella gestione delle attività di progetto del protocollo di Kyoto

Deliberazione n. 158/2023

RIDETERMINAZIONE DELLE EMISSIONI CONSENTITE 2021-2025 PER GLI IMPIANTI NN. AUT. 989 E 2169 AI SENSI DELL'ARTICOLO 3 COMMA 1 E COMMA 3 DELLA DELIBERAZIONE 23/2021

VISTO il decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47, recante "Attuazione della direttiva (UE) 2018/410 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 marzo 2018, che modifica la direttiva 2003/87/CE per sostenere una riduzione delle emissioni più efficace sotto il profilo dei costi e promuovere investimenti a favore di basse emissioni di carbonio, nonché adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/2392 relativo alle attività di trasporto aereo e alla decisione (UE) 2015/1814 del Parlamento europeo e del Consiglio del 6 ottobre 2015 relativa all'istituzione e al funzionamento di una riserva stabilizzatrice del mercato" ed in particolare gli articoli 19, 26, 31, 42, 46 e 47;

VISTO il regolamento delegato (UE) 2019/331 della Commissione del 19 dicembre 2018 che stabilisce norme transitorie per l'insieme dell'Unione ai fini dell'armonizzazione delle procedure di assegnazione gratuita delle quote di emissioni ai sensi dell'articolo 10 bis della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e le relative Linee guida europee;

VISTA la linea guida n. 2 al regolamento delegato (UE) 2019/331 "Guidance Document n°2 on the harmonised free allocation methodology for the EU ETS post 2020";

VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) 2019/1842 della Commissione del 31 ottobre 2019 recante disposizioni di applicazione della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le ulteriori modalità di adeguamento dell'assegnazione gratuita di quote di emissioni in funzione delle variazioni del livello di attività;

VISTA la Linea Guida europea n. 7 al regolamento delegato (UE) 2019/331 "Guidance Document n°7 on the harmonised free allocation methodology for the EU ETS post 2020";

VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) 2018/2066 e s.m.i. della Commissione del 19 dicembre 2018 concernente il monitoraggio e la comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra ai sensi della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio;

VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) 2018/2067 e s.m.i. della Commissione del 19 dicembre 2018 concernente la verifica dei dati e l'accreditamento dei verificatori a norma della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio;

VISTO il decreto n. 256 del 5 ottobre 2016 del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con cui, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 30/2013, è stato costituito il Comitato nazionale per la gestione della direttiva 2003/87/CE e per il supporto nella gestione delle attività di progetto del Protocollo di Kyoto;

VISTO il Decreto interdirettoriale n. 179 del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 29 luglio 2016, recante il Regolamento del Comitato nazionale per la gestione della direttiva 2003/87/CE e per la gestione delle attività di progetto del Protocollo di Kyoto;

VISTA la deliberazione n. 124/2020 recante *“Estensione dei servizi telematici del portale ETS ai gestori degli impianti stazionari di dimensioni ridotte di cui alla delibera 16/2013”*;

VISTA la deliberazione 23/2021 e s.m.i., recante *“Disciplina degli impianti di dimensioni ridotte esclusi dal sistema europeo per lo scambio delle quote di emissione di gas ad effetto serra ai sensi degli articoli 31 e 32 del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47”* e in particolare gli articoli 3 e 7 rispettivamente in tema di comunicazione annuale dei livelli di attività e conseguente rideterminazione delle emissioni consentite 2021-2025;

VISTA la deliberazione n. 147/2023 del 4/9/2023 recante *“Revoca dell'autorizzazione ad emettere gas a effetto serra per l'impianto di dimensioni ridotte n. aut. 989”*;

VISTA la deliberazione n. 132/2023 del 17/7/2023 recante *“Verifica delle emissioni 2022 degli impianti molto piccoli emettitori, presa d'atto delle comunicazioni delle emissioni 2022 degli impianti piccoli emettitori ai sensi degli articoli 8 e 11 della deliberazione n. 23/2021 e stima conservativa delle emissioni 2022 per l'impianto piccolo emettitore n. aut. 1233”*;

VISTO il modulo per la “Comunicazione della variazione del livello di attività” disponibile a portale (<https://www.ets.minambiente.it/Template?t=3>) denominato “ALC-PE_IT_it_20210416.xls”, la relativa funzionalità ALP, e il modulo per la “Dichiarazione di verifica ALP” denominato “VR P4 ALCR_IT_en_040321.xls”;

VISTA l'acquisizione il 19/09/2023 delle integrazioni documentali, richieste tramite portale al gestore dell'impianto n. aut. 2169, che ha consentito la chiusura dell'istruttoria (Prot.0006205.20-09-2023) per la rideterminazione delle emissioni consentite;

CONSIDERATO che a partire dal 2021 i gestori degli impianti elencati in allegato 1 alla deliberazione n. 23/2021 e s.m.i. che hanno optato per la metodologia A della deliberazione 119/2019, comunicano entro il 30 aprile di ogni anno i livelli di attività per sotto-impianto ai sensi del Regolamento di esecuzione (UE) 2019/1842 sulla base del relativo piano della metodologia di

monitoraggio approvato dall’Autorità Nazionale Competente e utilizzando il modulo disponibile nella sezione dedicata agli impianti di dimensioni ridotte del portale ETS e che la relativa comunicazione inerente la variazione dei livelli di attività *“deve essere trasmessa a questo Comitato con le modalità indicate nella sezione dedicata agli impianti di dimensioni ridotte del portale ETS, corredata di attestato di verifica che può essere condotta anche fuori sito, rilasciato da un verificatore accreditato ai sensi del Regolamento di esecuzione (UE) 2018/2067”*;

CONSIDERATO che, ai sensi dell’articolo 3 comma 3 della deliberazione n. 23/2021, *“nel caso di determinazione delle emissioni consentite secondo la metodologia A, il quantitativo delle emissioni consentite per l’anno di riferimento è soggetto a modifica, ovvero ad aumento o a diminuzione, coerentemente con le variazioni, se superiori al 15%, del livello di attività per sotto-impianto, come media dei livelli di attività dell’anno precedente a quello di riferimento e dell’anno a quest’ultimo precedente[...] il Comitato ETS comunica i risultati della verifica al gestore dell’impianto entro i successivi 30 (trenta) giorni”*;

CONSIDERATO che, ai sensi dell’articolo 3 comma 1 della deliberazione n. 23/2021 e s.m.i. *“nel caso di cui all’articolo 14 comma 2, negli anni successivi a quello in cui si verifica la fattispecie, annullandole. L’impianto è conseguentemente espunto da RENAPE”*;

CONSIDERATO che con deliberazione n. 147/2023 l’autorizzazione ad emettere n. 989 è revocata con effetto dal 31/05/2022 per *“cessazione definitiva”* di attività (*“chiusura”*) dell’impianto e conseguentemente le emissioni consentite dall’anno 2023 sono annullate ai sensi dell’articolo 3 comma 1 bis della deliberazione n. 23/2021 e s.m.i.;

VISTA la deliberazione n. 50/2021 recante *“Aggiornamento della struttura del registro nazionale dei piccoli emettitori di cui all’art. 10 della deliberazione n. 16/2013 ai sensi della deliberazione 23/2021”*;

VISTA la deliberazione n. 149/2023 recante *“Elenco delle comunicazioni del livello di attività 2022 degli impianti piccoli emettitori di cui all’articolo 31 del decreto legislativo 47/2020 rese ai sensi dell’articolo 7 della deliberazione n. 23/2021 e rideterminazione delle emissioni consentite 2021-2025 ai sensi dell’articolo 3 comma 1 e comma 3 della deliberazione 23/2021”*;

VISTA la deliberazione n. 133/2023 recante *“Procedure per l’assolvimento dell’obbligo di conformità per l’anno 2022 per i gestori degli impianti di dimensioni ridotte esclusi dall’EU ETS di cui all’articolo 2 della deliberazione n. 23/2021”*;

VISTA la Relazione della Segreteria tecnica sulle Comunicazioni dei livelli di attività 2022 degli impianti di dimensioni ridotte di cui alla deliberazione n. 23/2021 e s.m.i. i cui gestori hanno scelto la metodologia A di cui alla deliberazione n. 119/2019 (di seguito Piccoli Emettitori met. A – PE-A) del 28/8/2023;

VISTA la Relazione della Segreteria tecnica sulle Comunicazioni dei livelli di attività 2022 degli impianti di dimensioni ridotte di cui alla deliberazione n. 23/2021 e s.m.i. i cui gestori hanno scelto la metodologia A di cui alla deliberazione n. 119/2019 (di seguito Piccoli Emettitori met. A – PE-A) del 06/10/2023;

VISTA la Relazione della Segreteria tecnica sull'adempimento all'obbligo di conformità delle emissioni 2021 per gli impianti di dimensioni ridotte di cui alla deliberazione n. 23/2021 (c.d. Piccoli Emettitori) del 24/02/2023;

CONSIDERATE le motivazioni riportate nella relazione della Segreteria tecnica del Comitato ETS sulle comunicazioni dei livelli di attività 2022 di accompagnamento alla presente deliberazione da cui discende la sospensione dei procedimenti inerenti gli impianti nn. autt. 2250, 2265, 2328 e 2395;

CONSIDERATO che occorre adottare i provvedimenti previsti dalla deliberazione 23/2021 per consentire al gestore dell'impianto n. aut. 2169 di adempiere all'obbligo di conformità di cui all'articolo 2 della deliberazione 23/2021 per l'anno civile 2022.

Il Consiglio Direttivo, su proposta della Segreteria tecnica, il 12/10/2023

DELIBERA

Art. 1

(Rideterminazione delle emissioni consentite ai sensi dell'articolo 3 comma 1 e 3 della deliberazione n. 23/2021 per gli impianti nn. autt. 989 e 2169)

1. Sono rideterminate le emissioni consentite 2023-2025 ai sensi dell'art. 3 comma 1 e 3 della deliberazione n. 23/2021 dell'impianto n. aut. 2169, il cui gestore ha presentato la comunicazione della variazione dei livelli di attività relativa all'anno 2022, come riportato in allegato 1, e il cui esito istruttorio del procedimento è positivo.
2. Le emissioni consentite 2023-2025 per l'impianto n. aut. 989 sono annullate per effetto della deliberazione n. 147/2023 ai sensi dell'art. 1 comma 1 bis della deliberazione n. 67/2022

Art. 2

(Obbligo di conformità 2022 per l'impianto n. aut. 2169)

1. Ai fini dell'adempimento all'obbligo di conformità per l'anno 2022, ai sensi dell'art. 2 della deliberazione n. 23/2021, nelle modalità di cui alla deliberazione n. 133/2023, il gestore dell'impianto n. aut. 2169 tiene conto delle emissioni verificate per il 2022 di cui alla Deliberazione n. 132/2023, nonché delle emissioni consentite 2022-2025 come riportate in allegato 1.

2. Il gestore dell'impianto di cui al comma 1 adempie all'obbligo tramite portale, entro trenta giorni dalla pubblicazione della presente deliberazione.

Art. 3

(Pubblicazione)

1. Le emissioni consentite 2023-2025 degli impianti nn. autt. 989 e 2169 di cui all'articolo 1 sono annotate nel RENAPE, conformemente alle previsioni dell'articolo 3, comma 7 della deliberazione 23/2021 e ai sensi della deliberazione n. 50/2021.
2. La presente deliberazione è pubblicata nella sezione dedicata all'attuazione della direttiva 2003/87/CE del sito web del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza energetica (www.mase.gov.it) e nel Portale ETS (<https://www.ets.minambiente.it/>).
3. La pubblicazione equivale alla comunicazione al gestore prevista dal citato articolo 3, comma 7 della deliberazione 23/2021.

IL PRESIDENTE

Alessandro Carettoni



Allegato 1 (art. 1, comma 1) – Elenco delle comunicazioni degli impianti di dimensioni ridotte (“Piccoli Emettitori”) di cui all’articolo 31 del decreto legislativo 47/2020 rese ai sensi dell’articolo 7 della deliberazione n. 23/2021, con rideterminazione delle emissioni consentite 2023-2025 ai sensi dell’articolo 3 comma 1 e 3 della deliberazione n. 23/2021 e s.m.i.

#	AUT	Impianto	Gestore	Em. Cons. 2021 tCO2 eq.	Em. Cons. 2022 tCO2 eq.	Em. Cons. 2023 tCO2 eq.	Em. Cons. 2024 tCO2 eq.	Em. Cons. 2025 tCO2 eq.	Esito istruttorio
1	989	ADDA ONDULATI SPA. CARTIERA	ADDA ONDULATI SOCIETA' PER AZIONI	5.737	6.806	-	-	-	Positivo
1	2169	GRUPPO ROMANI S.P.A.	Gruppo Romani - Stabilimento Roteglia	8.097	5.591	4.906	4.906	4.906	Positivo